

*Una cultura comune
per un nuovo ordinamento giudiziario*

Elisabetta Rosi

1. Una giustizia efficace ed efficiente presuppone che tutti gli operatori che lavorano nel mondo giudiziario abbiano una cultura comune in tema di ordinamento giudiziario.

La *International Commission of Jurists (ICJ)* - una organizzazione non governativa che si occupa della tutela dei diritti umani e che ha istituito dal 2010 un Forum annuale sul tema dell'indipendenza di giudici e avvocati - in una pubblicazione risalente al 2007, ha evidenziato come l'indipendenza sia un valore condiviso dei giudici e degli avvocati, come il valore dell'imparzialità deve riguardare sia i giudici che pubblici ministeri e come, infine, la conseguente responsabilità (*accountability*) unisca tutti i protagonisti della scena del processo penale.

La Raccomandazione n. 12, adottata il 17 novembre 2010 dal Comitato dei Ministri degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, relativa al sistema giudiziario ed ai principi di indipendenza, efficienza e responsabilità, ha indicato lo stretto raccordo tra i valori di indipendenza e responsabilità dei protagonisti del processo ed il tema dell'efficienza del sistema giudiziario. L'obiettivo della cultura comune impone che lo studio del diritto delle istituzioni giudiziarie venga messo al primo posto nei programmi delle Università e nella ricerca scientifica, proprio perché è indispensabile che la disciplina dell'ordinamento giudiziario sia conosciuta da tutti gli operatori del diritto. L'esistenza di una cultura comune in tale campo avrebbe effetti positivi nell'azione del Consiglio Superiore della magistratura, dovendosi ritenere che la struttura ed il funzionamento di tale organo di rilievo costituzionale siano temi da esaminare proprio all'interno dello studio dell'ordinamento giudiziario, nell'ambito del quale tale organo esercita le funzioni dell'autogoverno dell'ordine giudiziario.

2. Anche il tema dell'associazionismo tra i magistrati è del pari legato alla necessità di rinvigorire l'obiettivo della cultura comune.

Infatti, pur senza volere rileggere le pagine di chi ha ripercorso l'origine della formazione delle c.d. correnti della Magistratura e la loro evoluzione nel corso della storia della seconda metà del secolo scorso, in considerazione del grande contributo che deve essere loro riconosciuto quanto all'adeguamento di un ordinamento giudiziario (disciplinato nel periodo fascista) ai valori costituzionali, va rilevato come questa spinta si è andata via via affievolendo e la realtà associativa è sovente degradata a mera gestione di potere, creando quel legame insano tra elettori ed eletti al C.S.M. in vista di rapporti di “*do ut des*” .

Non è necessario richiamare le situazioni incresciose che si sono manifestate di recente per capire come, con il passare del tempo, all'interno del C.S.M. il c.d. correntismo ha condotto alla decadenza dell'obiettivo di un autogoverno imparziale, e quindi effettivo, ma ciò dimostra come anche i componenti laici del C.S.M. non siano stati in grado - o non abbiano voluto, ovvero vi abbiano convintamente preso parte, - di opporsi al sistema della c.d. spartizione correntizia delle decisioni e degli incarichi.

In questa sede non è possibile svolgere un'analisi delle proposte legislative di modifica del sistema elettorale attualmente sul tappeto, inclusi i lavori della Commissione Luciani, proposte che stanno suscitando all'interno della magistratura associata una serrata discussione.

In effetti, basta scorrere la cronologia delle modifiche dei sistemi elettorali del C.S.M. succedutisi dal 1958 a quello vigente, per rendersi conto che quello elettorale, da solo, non è tema in grado di modificare le possibili “influenze nefaste” del correntismo. Si deve pensare anche all'adozione di strumenti che allontanino, o addirittura recidano, il legame (c.d. vincolo di mandato) tra gli eletti e gli elettori in modo che non ci sia più una sorta di rendicontazione da parte del consigliere del C.S.M. rispetto al gruppo che lo ha candidato ed eletto, rendicontazione che, nella sostanza, finisce per garantire anche il futuro professionale del consigliere del CSM una volta scaduto il suo mandato.

3. In relazione ai temi di maggiore rilevanza, come il giudizio disciplinare, il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e le valutazioni di professionalità, le proposte della Commissione non sembrano idonee a

superare le attuali criticità. In particolare, quanto al tema del disciplinare, penso che una buona soluzione (ma sarebbe necessaria una riforma costituzionale) potrebbe essere l'attribuzione del giudizio disciplinare ad un organo terzo, anche rispetto al C.S.M., con giurisdizione sugli illeciti disciplinari di tutte le magistrature. Quanto poi alla istanza, ripetutamente avanzata dalla classe forense, di una maggiore partecipazione nei consigli giudiziari in tema di valutazione delle professionalità, non sono contraria alla partecipazione della classe forense, e anche a quella di esponenti del mondo scientifico, nel procedimento per le valutazioni di professionalità dei magistrati. I provvedimenti dei magistrati sono pubblici: quando il giudice scrive la sentenza la scrive per dare risposta a quel caso, offrendo la trasparenza della soluzione alla collettività ed alla comunità scientifica, anche rispetto alle argomentazioni giuridiche svolte. Si deve prescindere, ovviamente, dal destino del singolo provvedimento, che può essere impugnato ed anche riformato, ma non è certo la riforma della decisione a rendere mediocre il giudice che l'ha scritta.

Come è evidente, trova conferma l'esigenza di avere una cultura comune, condivisa tra tutti i protagonisti del processo, in tema di ordinamento giudiziario.

Proprio il tema della valutazione di professionalità non può essere scisso dal rapporto qualità vs quantità del lavoro: risulta necessaria una verifica della funzionalità dei procedimenti e degli ambiti della loro impugnabilità. In particolare, in materia penale è necessario un riordino normativo dell'area del penalmente rilevante. L'attuale situazione sconta da un lato la scelta del legislatore di affidare alla "supplenza giudiziaria" la gestione della tutela di beni rispetto ai quali la politica non ha trovato l'accordo per una depenalizzazione e per una maggiore efficienza dei controlli amministrativi e, dall'altro, la realtà del processo penale, la cui lunghezza è frutto di molteplici fattori sia strutturali, che ascrivibili alla scarsa *performance* di alcuni uffici giudiziari. Ad oggi non risulta attuata una più adeguata ripartizione del contenzioso in relazione al riordino delle sedi giudiziarie, anche considerando la problematica della cronica carenza di organici conseguente anche ai ritardi di funzionamento del C.S.M., la cui efficienza dovrebbe essere il primo obiettivo di una vera riforma del sistema giudiziario.

Si può infatti discutere di un giudice professionale, efficiente, indipendente e imparziale, solo laddove si parli di un giudice che possa provvedere, con una struttura adeguata ed una procedura, per così dire, performante.

La cultura comune della giurisdizione, inclusiva della disciplina relativa al funzionamento delle istituzioni giudiziarie, è quindi necessaria, ma deve essere condivisa anche dai professionisti della politica.

Tale cultura, infatti, scaturisce dai principi espressi dall'art. 6 CEDU, dare cioè a qualunque cittadino una risposta in un tempo ragionevole mediante un giudice imparziale ed indipendente. I tempi possono essere ragionevoli se è stata predisposta la “macchina giudiziaria” da far guidare al giudice; nel caso contrario, chiedere al giudice un prodotto di altissima qualità in tempi ragionevoli sarà un risultato inesigibile, anzi, tale richiesta potrebbe indurre il giudice a scivolare verso un prodotto, per così dire, standardizzato.

Si corre un serio rischio di precipitare verso il giudice-robot, in grado di decidere mediante un algoritmo, soluzione che va evitata.